

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'

FORLI

Ufficio Esecuzioni lmmobiliari

Il Giudice dell'esecuzione, sciogliendo la riserva assunta alla precedente udienza; letti ed esaminati gli atti; ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al R.G.n. 171-1/2020, avente ad oggetto "opposizione all'esecuzione art.615, co. 2, c.p.c." e promosso da:

, in liquidazione, con l'avv.

- opponente -

CONTRO

s.r.l.., e per essa quale procuratrice,

S.P.A., con l'avv.

- opposta -

opposizione all'esecuzione intrapresa da spv sri, sulla base di due contratti di mutuo (contratto di mutuo in data 29.10.2009, a rogito Dott. , notaio in Cesena, repertorio n. 163909, raccolta n. 58474, rilasciato in copia munita di formula esecutiva in favore di S.p.A. in data 11.12.2009, di originari € 3.300.000,00, successivamente frazionato e ridotto ad € 2.300.000,00 e contratto di mutuo in data 23.12.2005, a rogito Dott. , notaio in Cesena, repertorio n. 151610,

raccolta n. 50496, rilasciato in copia munita di formula esecutiva in favore di S.p.A. in data 26.1.2006, di originari € 5.500.000,00, successivamente frazionato e ridotto ad € 3.500.000,00), chiedendo che fosse disposta la sospensione del processo esecutivo.

Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione udienza sono stati regolarmente notificati.

Si è costituita

s.r.l.., e per essa quale procuratrice,

S.P.A., la quale

ha eccepito l'infondatezza delle deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione.

Parte opponente, in particolare, evidenziava:

- a) Il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria, non essendo stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 58 tub;
- b) La non debenza degli importi precettati a causa della violazione del divieto anatocistico ed il superamento del tasso-soglia ex legge 108/1996 derivante dal cumulo degli interessi ultralegali e di mora e per l'effetto la non debenza di alcun interesse ex art. 1815 c.c.

L'opposizione proposta appare, *prima facie*, dotata del *fumus boni iuris* in cui si concretano i "gravi motivi" richiesti dall'art.624, primo comma, c.p.c. la cui sussistenza è necessaria onde poter disporre la sospensione del processo esecutivo.

In relazione ai vari profili evidenziati dall'odierna opponente deve osservarsi, infatti, quanto segue.

Quanto al primo motivo di doglianza, deve rilevarsi che, in merito alla idoneità della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco a provare la titolarità del credito, la Suprema Corte ha, di recente, chiarito che all'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non può essere assegnato il ruolo di attestare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco, esso assolvendo piuttosto la funzione ben più modesta di sostituto della notifica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. (cfr. in termini Cass. n. 5617 del 2020), puntualizzando poi che "la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad "aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" (art. 58 comma 1 TUB)", precisando d'altra parte che "la norma dell'art. 58

comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito". Peraltro, è stato precisato che, affinché l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa valere quale prova della cessione di uno specifico credito incluso nell'operazione di cartolarizzazione, pur non occorrendo che esso rechi l'enumerazione analitica di tutti i crediti oggetto della cessione, è in ognì caso necessario che indichi gli estremi del contratto ed i criteri utili ad acclarare che il credito azionato è in effetti ricompreso fra quelli ceduti (così Cass. n. 2780 del 2019).

Ciò posto, nella fattispecie in esame, deve osservarsi che parte opposta non ha depositato il contratto di cessione, pur dovendosi evidenziare che la cessione del credito dedotto in giudizio rientra nell'ambito di una cessione di crediti in blocco dalla

S.p.A. alla società S.r.l. di cui si è data notizia per mezzo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16/12/2017; che l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale reca il rinvio al sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx contenente l'elenco completo degli identificativi dei crediti oggetto di cessione, ciò che tuttavia non permette di individuare in maniera semplice e senza incertezze i rapporti ceduti (in mancanza di qualsivoglia identificativo circa il credito ceduto); che non risulta essere stata eseguita l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'avviso di cessione.

Quanto al motivo sub b), lo stesso rimane assorbito alla luce di quanto precede.

Tanto premesso, deve concludersi, nel caso in esame, per l'insussistenza del *fumus* del diritto di srl a procedere ad esecuzione forzata, trovando accoglimento l'istanza di sospensione della procedura esecutiva avanzata dall'opponente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Letti gli artt. 616 e 624 c.p.c.,

- Dispone la sospensione dell'esecuzione iscritta al n. 171/2020 R.G.E.;
- concede termine perentorio di giorni 90 per la introduzione della causa di merito secondo le modalità previste dalla materia e dal rito, con la conseguente iscrizione a ruolo della causa nei termini di legge, a cura della parte interessata;
- condanna l'opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite che liquida in euro 700,00, oltre rimborso forfettario del 15%, iva ed accessori di legge.
 Si comunichi.

Forli, 30/12/2021

II G.E. dott. Fabio Santoro